



NEWS Euroconference

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarenghi

Edizione di martedì 1 Ottobre 2019

IMU E TRIBUTI LOCALI

Non retroattiva la correzione della rendita per errore del contribuente

di Fabio Garrini

ENTI NON COMMERCIALI

Le sportive dilettantistiche, l'attività commerciale e l'Iva

di Guido Martinelli

IVA

Cessioni con pagamento anticipato: fattura immediata e differita

di Clara Pollet, Simone Dimitri

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Genuinità della perdita anche nei rapporti infragruppo

di Fabio Landuzzi

CONTENZIOSO

Istanza di mediazione priva dei documenti: il ricorso è ammissibile

di Luigi Ferrajoli

RASSEGNA RIVISTE

Le prestazioni Iva esenti dopo la modifica recata dal Codice del Terzo settore

di Chiara Borghisani

IMU E TRIBUTI LOCALI

Non retroattiva la correzione della rendita per errore del contribuente

di Fabio Garrini

Le **variazioni catastali non possono considerarsi retroattive**, anche se le **situazioni di fatto** che le hanno prodotte già **erano presenti** precedentemente alla richiesta di accatastamento presentata dal contribuente, quando **l'errore di classamento è stato commesso dal contribuente**: la nuova rendita, in questo caso, produrrà effetti solo per il futuro.

Questa è la posizione espressa dalla Cassazione nella **sentenza n. 24279 del 30.09.2019**, confermando un indirizzo interpretativo ormai **consolidato**.

Il caso

La vicenda che ha condotto al giudizio oggetto di commento verte **sull'attribuzione ad un immobile di una delle categorie catastali del gruppo "E"**, presupposto che, ai sensi dell'[articolo 7, lett. b\), D.Lgs. 504/1992](#), conferisce il diritto **all'esenzione dai tributi comunali maggiori**; si tratta infatti di una previsione introdotta un tempo in ambito Ici, oggi applicabile anche all'Imu in forza del rinvio operato dall'[articolo 9, comma 8, D.L. 201/2011](#), così come alla Tasi, in forza dell'[articolo 1, comma 3, D.L. 16/2014](#).

Più precisamente, il caso riguarda il possessore di un immobile destinato a **mercato ortofrutticolo**, la cui corretta categoria catastale sarebbe stata **E/3 sin dal 1993**; tale immobile, in passato, a detta del contribuente, venne erroneamente accatastato nella **categoria catastale D/8** e tale anomalia è poi stata risolta con un **nuovo accatastamento avvenuto però solo nel 2012**.

Il censimento nell'ambito della categoria catastale "D" anziché "E" ha quale diretto corollario **l'inapplicabilità dell'esenzione** in precedenza richiamata; la disputa è sorta sul fatto che il contribuente ha chiesto il **rimborso** dell'imposta versata nell'annualità 2009, in ragione del fatto che la nuova categoria E/3 dichiarata nel 2012 doveva essere fatta risalire a ben prima rispetto all'annualità 2009.

Il Comune ha **negato al contribuente il rimborso** asserendo che il nuovo classamento non poteva avere effetto retroattivo.

Da qui si è instaurato il **contenzioso** che ha visto il contribuente soccombente.

Nessuna retroattività per le nuove rendite

Sul punto la Cassazione dimostra una posizione in totale **continuità** con la recente giurisprudenza: *“sul punto la giurisprudenza di questa Corte è chiara nell'affermare che gli immobili erroneamente classificati in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, non possono essere esentati da imponibilità ove tale errato classamento sia stato determinato da una omissione del contribuente”*.

Infatti, secondo la Cassazione, proporre oggi un nuovo accatastamento può avere effetti esclusivamente per il futuro.

Il fatto che la norma attribuisca l'esenzione ai **fabbricati “classificati e classificabili” nel gruppo catastale “E”**, secondo il contribuente, giustificherebbe l'applicazione dell'esenzione anche agli immobili che avrebbero le caratteristiche per essere inseriti in tale categoria, ma per errore non lo sono stati; secondo la Cassazione, al contrario, il termine **“classificabile”** si dovrebbe riferire ad un immobile **non censito, ma che avrebbe le caratteristiche per essere censito**, non ad un immobile censito in maniera errata a causa del contribuente.

Il caso è del tutto **simile** a quello analizzato in una pronuncia dello scorso anno: nella [sentenza n. 11448/2018](#) il contribuente possedeva un immobile originariamente classato in D/7, per il quale poi aveva richiesto nuovo accatastamento in categoria E/1, invocando retroattivamente l'esenzione Ici, nella considerazione che la destinazione dell'immobile esistesse già in precedenza.

Sul punto la Cassazione si è espressa affermando che gli **immobili erroneamente classificati** dal contribuente tramite procedura DOC.FA in una categoria non conforme alla destinazione d'uso, **non possono essere esentati ove tale errato classamento sia stato appunto determinato da una omissione del contribuente**, che non aveva provveduto a denunciare l'effettivo utilizzo del cespite.

Peraltro, tema analogo è stato analizzato, molto di recente, nella [sentenza n. 21097/2019](#), oggetto di [analisi in un precedente contributo](#): in quel caso il tema analizzato riguardava il riconoscimento della ruralità tramite **classamento in categoria catastale D/10**.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, **la successiva variazione proposta dal contribuente per censire l'immobile in categoria D/10 ha effetto esclusivamente dalla data della variazione stessa**, senza alcun effetto retroattivo.

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Le sportive dilettantistiche, l'attività commerciale e l'Iva

di Guido Martinelli

È prassi che l'Agenzia delle entrate, in sede di **verifica** ad una associazione o società, proceda al **disconoscimento della natura sportiva dilettantistica** ogni qual volta ritenga che **l'attività si sia svolta con modalità commerciali**.

Tale assunto appare non conforme ad una corretta interpretazione delle norme.

- Se il legislatore ha espressamente previsto, all'ultimo comma dell'[articolo 149 Tuir](#), che alle **associazioni sportive** non si applica la qualifica della perdita dello status di **ente non commerciale** in presenza di **parametri contabili** che vedano anche in maniera preponderante la presenza di proventi di natura c.d. "commerciale";
- se ha previsto che ad **enti commerciali** (come la stessa Agenzia qualifica, nei suoi documenti di prassi, le società sportive di capitali dilettantistiche, vedi per ultima la [circolare AdE 18/E/2018](#)) si possano applicare le **agevolazioni fiscali previste per le associazioni sportive** (vedi primo comma dell'[articolo 90 L. 289/2002](#))

non può che derivarne che **l'inquadramento come commerciale o meno dell'attività svolta potrà avere conseguenze al fine dell'accertamento Iva e Redditi, ma mai al fine della qualificazione come sportivo dell'ente**.

A tal fine sarà sufficiente poter dimostrare **l'iscrizione al registro Coni**, l'affiliazione ad un **ente sportivo nazionale riconosciuto** (FSN/DSA o EPS) e lo **svolgimento di attività classificata come sportiva** (e cioè ricompresa tra quelle riconosciute come tali dal Coni).

Sulla base di tali presupposti, **il diritto a godere** delle agevolazioni tipiche previste per le sportive ([L. 398/91, erogazione di compensi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir, ecc.](#)), ovviamente sussistendone gli altri presupposti tipici di queste discipline, **permarranno anche in presenza di attività svolta con modalità esclusivamente commerciali**.

Queste, se provate, **impediranno il godimento della defiscalizzazione dei corrispettivi specifici** di cui al combinato disposto di cui all'[articolo 148 Tuir](#) e [articolo 4 D.P.R. 633/1972](#) e succ. mod. **ma non potranno pregiudicare il diritto a godere delle altre agevolazioni sopra indicate**.

Basti pensare, ad esempio, alle **società di vertice di sport di squadra dilettantistici**. Sono tutte costituite in forma di **società di capitali** senza scopo di lucro e svolgono esclusivamente attività commerciale attraverso il **reperimento di sponsor** e la **vendita biglietti**.

Non si vede perché siano da ritenersi legittime, o comunque tali da non inficiare la natura di sodalizio sportivo, le iniziative organizzate per incrementare il pubblico pagante di un incontro sportivo di alto livello mentre analoga attività, posta in essere da una **sodalizio per incrementare i frequentatori del proprio impianto**, porterebbe a farla **decadere** dallo **status** di **società sportiva**.

Un altro aspetto su cui occorre concentrare l'attenzione è **l'addebito Iva che viene accertato in sede di verifica da parte della Agenzia per carenza della qualifica di associati o tesserati dei soggetti paganti partecipanti alle attività**.

Siamo certi che anche su questo non si possa fare qualche considerazione?

Gli organismi non aventi scopo di lucro, infatti, **per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, non sono soggetti passivi Iva**, anche se il destinatario di tali prestazioni non è membro dei suddetti organismi, cioè non è tesserato.

È questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia con la sentenza relativa alla [causa C-495/12 del 19.12.2013](#).

Tramite tale pronuncia la Corte UE ha messo in luce la probabile **illegittimità** delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria con la [risoluzione 108/1996](#) in merito all'applicazione dell'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), in base alle quali viene **esclusa la soggettività passiva degli enti associativi** limitatamente alle **prestazione rese a favore dei propri iscritti** o di quelli iscritti ad associazioni facenti parte della medesima organizzazione locale o nazionale.

I giudici comunitari hanno fondato la loro decisione sulla base dell'interpretazione dell'articolo 132, par. 1, lettera m), Direttiva 2006/112/CE, il cui recepimento nella normativa italiana è avvenuto solo parzialmente con l'[articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972](#).

L'agevolazione in oggetto, infatti, **prevede l'esenzione Iva per tutti quei servizi direttamente collegati con la pratica sportiva o con l'educazione fisica prestati da enti senza fini di lucro a soggetti praticanti lo sport o l'educazione fisica, indipendentemente dal fatto che quest'ultimi siano membri o meno dei suddetti organismi (nel nostro caso, quindi, tutti gli utenti)**.

Limitando tale beneficio agli enti senza scopo di lucro, la Corte di Giustizia, poi, ha precisato come a quest'ultimi non sia precluso chiudere il loro esercizio con un **saldo attivo**; il **conseguimento sistematico di profitti** da utilizzare per i servizi forniti, consistenti nell'offrire la **possibilità di praticare sport**, infatti, non implica che questi non possano qualificarsi come **organizzazione senza scopo di lucro**.

Ciò non può e non potrà essere posto in discussione fintanto che tali profitti non siano distribuiti come utili ai soci.

Si ricorda che, secondo **il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria**, le **interpretazioni fornite dalla Corte di Giustizia integrano il contenuto della Direttiva comunitaria** e, quindi, sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali.

A tal proposito, è la stessa Agenzia delle Entrate, con la [circolare 67/E/2007](#), ad affermare che “**una sentenza della Corte che precisi il significato di una norma comunitaria**, determinandone ampiezza e contenuto, viene quindi ad **integrare e costituisce un tutt'uno con la norma interpretata** ed ha la stessa immediata efficacia – con riguardo agli ordinamenti nazionali – di quest'ultima”.

Aderendo a questa tesi sul punto si è pronunciata anche la **CTR Milano, sex XLII, sent. n. 4157 del 25.07.2014**.

Stante il vulnus appena indicato appare auspicabile che **l'Agenzia** (o, eventualmente, la **Corte di Cassazione**) prenda posizione, anche sotto questo aspetto, ai **fini Iva**.

Seminario di specializzazione

LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE FISCALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Cessioni con pagamento anticipato: fattura immediata e differita

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

È possibile emettere una **fattura differita** per vendita di beni nel caso di incasso del pagamento in anticipo?

Il **pagamento anticipato** da parte del cliente per la fornitura di materiale determina l'effettuazione dell'operazione e, pertanto, deve essere regolato con **fattura immediata** riportante la data dell'accrédito. A norma dell'[articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972](#), infatti, se anteriormente al verificarsi della consegna o spedizione, sia **pagato in tutto o in parte il corrispettivo**, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato **alla data del pagamento**.

Così, ad esempio, un bonifico ricevuto in data **8 ottobre** sarà oggetto di fatturazione immediata riportante la stessa data del bonifico; l'invio potrà avvenire **entro il termine di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione** quindi entro il 20 ottobre 2019.

La **consegna successiva della merce** è ininfluente, in termini di effettuazione dell'operazione ai fini Iva, se il bonifico ricevuto **copre completamente l'importo concordato**; diversamente assume rilevanza la data della consegna, per **l'eventuale differenza ancora da fatturare**, ed in tal caso è possibile ricorrere alla fatturazione differita utilizzando il documento di trasporto.

Nella **fattura differita** emessa per il saldo, è possibile indicare convenzionalmente come **data documento** la **data di fine mese della consegna** (ad esempio 31 ottobre 2019, se la consegna avviene nel mese di ottobre), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 del mese successivo (nell'esempio, il 15 novembre 2019). Questa è la precisazione fornita dall'Agenzia delle entrate in [risposta all'interpello 389/2019](#).

Rimane in ogni caso ferma la **rilevanza della consegna** per determinare la **competenza dell'acquisto**:

- *"i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: ? il processo produttivo dei beni è stato completato; e ? si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, il trasferimento dei rischi e benefici. Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente: (a) in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si*

verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi.” (paragrafo 29, OIC 15 Crediti).

- le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute **alla data della consegna o spedizione per i beni mobili** ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà ([articolo 109, secondo comma, lettera a\) Tuir](#)).

La possibilità di emettere la fattura differita nel caso di vendita di beni rimane impregiudicata se il pagamento del corrispettivo avviene quando **il documento di trasporto è stato già emesso**.

*“Nel sistema di fatturazione differita il pagamento, totale o parziale effettuato **contestualmente o successivamente** all'emissione della bolletta di consegna o del documento di trasporto non fa venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il mese successivo. Invece, se anteriormente all'emissione dei suddetti documenti, abbia luogo il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, il cedente deve emettere la relativa fattura entro lo stesso giorno del pagamento”* ([Circolare 27/1975 del Ministero delle Finanze](#)).

In precedenza, la norma richiedeva l'emissione della **fattura immediata** entro le ore 24 del giorno del pagamento ma, ad oggi, la fattura immediata è **emessa entro dodici giorni dal pagamento** ([articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972](#)).

Occorre allora considerare **la data rilevante dell'accropito**.

A tal proposito ricordiamo la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate in tema di regime Iva per cassa ([articolo 32-bis D.L. 83/2012](#)), nel quale il **pagamento del corrispettivo** fatturato determina l'esigibilità dell'imposta.

In tale occasione veniva richiesto in modo specifico quale fosse **la data rilevante**: il momento in cui il creditore ha notizia dell'avvenuto accreditamento, oppure il momento dell'accreditamento, del quale il creditore potrebbe avere notizia ad esempio verificando tramite *home banking* i movimenti sul conto, indipendentemente dall'effettiva formale conoscenza?

Nel caso di pagamento del corrispettivo con **mezzi diversi dal denaro contante** – ad esempio, mediante bonifico bancario – lo stesso si considera incassato nel momento in cui si consegne l'**effettiva disponibilità delle somme**, ossia quando si riceve **l'accropito sul proprio conto corrente**, indipendentemente dalla sua formale conoscenza, che avviene attraverso l'invio del documento contabile da parte della banca. Si tratta, tecnicamente, della cosiddetta **“data disponibile”**, che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata ([circolare 1/E/2013](#), paragrafo 3.2).

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Genuinità della perdita anche nei rapporti infragruppo

di Fabio Landuzzi

La sentenza della [**CTR Lombardia n. 928/2019**](#), a conferma del precedente dispositivo del giudice di prime cure, offre lo spunto per affrontare il tema del **realizzo di perdite**, talora anche reiterate, nell'ambito di **rapporti infragruppo** soggetti alla disciplina dei **prezzi di trasferimento** e quindi necessariamente informati al rispetto del generale **principio di libera concorrenza**.

Nella fattispecie che ha formato oggetto del giudicato in commento, a fronte di perdite reiterate sofferte dalla società residente – operante nel settore farmaceutico – appartenente ad un **gruppo multinazionale** nell'ambito della commercializzazione di prodotti acquistati da imprese associate, i verificatori contestavano la sussistenza di **una tacita, e non remunerata, prestazione di servizi** commerciali dalla società italiana a favore del Gruppo; in altri termini, come si può evincere dal testo della sentenza, il **reddito operativo negativo** sofferto dalla società italiana veniva assunto come espressione del valore del servizio di **supporto commerciale** che questa società avrebbe astrattamente reso in favore del gruppo di appartenenza, e perciò veniva contestato, in forza dell'[**articolo 110, comma 7, Tuir**](#), come espressione del **corrispettivo di un servizio implicito**.

Questa tesi veniva rigetta in primo grado e poi anche in secondo grado, dove si dava valore al fatto che la società aveva dimostrato la **genuinità della perdita sofferta** che non dipendeva da **improprie politiche di transfer pricing**, bensì da **fattori di mercato** connessi alla **tipologia dei prodotti**, ai *trend* dei prezzi dei farmaci, ecc..

Inoltre, **nessun elemento probatorio** era stato fornito dai verificatori per supportare la tesi dell'esistenza di questi servizi di supporto commerciale del Gruppo in Italia, se non una generica assunzione per cui alla perdita doveva necessariamente corrispondere un corrispettivo per un servizio tacito.

Questa sentenza offre quindi lo spunto per richiamare quanto, in materia di **“perdite”**, prevedono le **Linee Guida Ocse** in materia di prezzi di trasferimento (**Cap. I, par. D.3**).

La questione è certamente sensibile, tanto che viene dapprima precisato che, ove un'impresa realizzi costantemente delle perdite, mentre il gruppo **nel suo complesso è in attivo**, è opportuno focalizzare l'attenzione sulla politica applicata per la determinazione dei **prezzi di trasferimento**.

Tuttavia, come ogni impresa indipendente, **anche l'impresa appartenente ad un gruppo può realizzare perdite** dovute alle più svariate ragioni (ad esempio: **condizioni economiche**

sfavorevoli, inefficienze, ecc.); la differenza è che, mentre un'impresa indipendente, se si trovasse in questa condizione per un periodo di tempo indefinito, sarebbe destinata alla cessazione, l'impresa appartenente ad un gruppo **potrebbe restare in attività** in quanto comunque essa potrebbe apportare **vantaggi indiretti al gruppo nel suo insieme**.

Un esempio che viene riportato nelle Linee Guida Ocse è il caso del gruppo che ha necessità di produrre una gamma completa di prodotti o servizi per ragioni strategiche, ma **alcune linee di prodotto** potrebbero essere tali da **registrare sistematicamente delle perdite**.

In queste condizioni, potrebbe allora avversi il caso di un'impresa del gruppo che realizza delle perdite poiché è focalizzata sulla produzione dei beni che, appunto, non sono profittevoli.

In questo caso, occorre quindi verificare come, nel **lungo periodo**, tenderebbe a **comportarsi un'impresa indipendente** per essere conformi al principio di libera concorrenza.

Le Linee Guida Ocse precisano, poi, che **un fattore** da prendere in considerazione **nell'analisi delle perdite** riguarda la **strategia aziendale** che può essere differente per ciascun gruppo.

In alcuni casi, quindi, è possibile che delle **perdite sostenute** per un **periodo ragionevole** siano **giustificate da una strategia aziendale** volta a favorire la **penetrazione di un mercato** con una aggressiva politica di prezzo, come pure nella prospettiva di **incremento della quota di mercato**, o per **proteggere il mercato** dall'ingresso di concorrenti, ecc.

Ciò che le Linee Guida Ocse pongono in evidenza è che l'applicazione di **prezzi particolarmente bassi** è del tutto **plausibile e fisiologica**, ma per un periodo di **tempo ragionevolmente limitato**, perché l'obiettivo dell'impresa **nel lungo termine** deve essere quello di produrre profitti, come farebbe un'impresa indipendente.

Emerge perciò la **rilevanza centrale di un'analisi basata su dati pluriennali** (Cap. III; par. B.5) e **non di breve o brevissimo periodo**, anche attentamente ponderata con la c.d. **“gestione di portafoglio”**, ove si abbia un **mix di prodotti** e/o servizi che generano utili e perdite.

Master di specializzazione

GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DEL TRANSFER PRICING

Scopri le sedi in programmazione >



CONTENZIOSO

Istanza di mediazione priva dei documenti: il ricorso è ammissibile

di Luigi Ferrajoli

Nel processo tributario, precisamente con l'[articolo 17 bis D.Lgs. 546/1992](#) (così da ultimo modificato dall'[articolo 9, comma 1, lettera l, D.Lgs. 156/2015](#)), è stato introdotto l'istituto della **mediazione**, volta alla composizione bonaria della lite, per le cause di valore non superiore **ai cinquantamila euro**.

L'atto introduttivo può quindi **contenere una proposta di mediazione** con rideterminazione dell'ammontare della pretesa e deve essere notificato all'Ente che ha emesso l'atto impositivo entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.

La procedura di mediazione si deve concludere, a pena di improcedibilità del ricorso, **entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo**; decorso tale termine senza il raggiungimento di un accordo diviene, quindi, procedibile il ricorso giurisdizionale.

Premesso ciò, la Corte di Cassazione, **con l'[ordinanza n. 23523 del 20.09.2019](#)**, ha ribadito che nessuna disposizione prevede, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che i documenti allegati a quest'ultimo debbano essere allegati anche all'**istanza di reclamo** presentata all'amministrazione finanziaria.

Nel caso di specie, la contribuente impugnava, **previa notifica di reclamo**-mediazione all'Ufficio (ex [articolo 17 bis D.Lgs. 546/1992](#)), il diniego di un rimborso del credito Iva, che la società medesima aveva maturato nell'anno d'imposta 2005 ed esposto nella ultima dichiarazione (Modello Unico 2006), presentata da quest'ultima prima della sua estinzione.

La CTP adita **respingeva il ricorso proposto dalla contribuente** e anche la Commissione Tributaria Regionale della Liguria confermava la sentenza emessa dai giudici di primo grado.

In particolare, la **CTR rilevava l'inammissibilità del ricorso proposto** in primo grado perché il medesimo **non era identico al reclamo** di mediazione presentato in precedenza all'Agenzia delle Entrate.

Non solo la CTR nel merito sosteneva che l'istante non avrebbe presentato modello VR, cosicché la stessa avrebbe dovuto presentare domanda di rimborso nel termine decadenziale di due anni, come previsto dall'[articolo 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso avanti la Suprema Corte enunciando, tra i vari motivi, la violazione e la falsa **applicazione degli articoli 17 bis e 22 D.Lgs 546/1992 e dell'articolo 7 dello Statuto del Contribuente** (chiarezza e motivazione degli atti).

In particolare, la società si lamentava del fatto che il Giudice di appello avesse dichiarato l'**inammissibilità del ricorso** in quanto la contribuente non avrebbe corredato la predetta istruttoria dei documenti poi successivamente allegati al ricorso giurisprudenziale.

La Suprema Corte ha reputato fondato il motivo di ricorso, in quanto: *“nessuna disposizione prevede, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che i documenti che lo corredano, depositati presso la segreteria della commissione tributaria adita, siano anche prodotti con l'istanza di reclamo, presentato all'Ente impositore, ai sensi dell'articolo 17 bis D. Lgs. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis (ovvero, ante riforma introdotta dal D. Lgs. 156/2015)”*.

Il reclamo, infatti, costituisce una **condizione di procedibilità del ricorso**, i cui effetti decorrono dopo i novanta giorni dalla sua presentazione.

In relazione alle **modalità di costituzione in giudizio** si fa espresso rinvio alla disciplina prevista dall'[articolo 22](#) che prevede, al primo comma, che *“il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”*.

Il **comma 4** del summenzionato articolo prevede che *“unitamente al ricorso ed ai documenti previsti al comma 1, il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia”*.

La **Corte di Cassazione ha accolto il motivo in esame del ricorso**, ha cassato la sentenza e ha rinviato alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per l'esame nel merito dei motivi di impugnazione proposti dalla contribuente e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

RASSEGNA RIVISTE

Le prestazioni Iva esenti dopo la modifica recata dal Codice del Terzo settore

di Chiara Borghisani

Articolo tratto da “Associazioni e Sport n. 8-9/2019?

In un precedente contributo è stata esaminata la natura commerciale o non commerciale, ai fini Iva, delle attività di interesse generale che saranno poste in essere dagli enti di Terzo settore una volta entrato in vigore il Titolo X, D.Lgs. 117/2017. Nel presente lavoro l’analisi sarà condotta sulle attività che godono del regime di esenzione Iva dopo le modifiche apportate dal Codice del Terzo settore alla Legge Iva. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

Segue il SOMMARIO di “Associazioni e Sport n. 8-9/2019?

Editoriale

“Lo sport e il Terzo settore non vanno in ferie” di Guido Martinelli e Luca Caramaschi

Attualità

Scadenzario

Principali scadenze 16 settembre 2019 al 15 ottobre 2019

Norme, contratti e responsabilità

“Alcune considerazioni sui comitati” di Arash Bahavar

La fiscalità degli enti associativi

“Il controllo delle finte associazioni sportive” *di Gianfranco Antico*

“Le prestazioni Iva esenti dopo la modifica recata dal Codice del Terzo settore” *di Chiara Borghisani*

Lavoro e previdenza

“Il nuovo Ccnl-impianti sportivi e il riconoscimento delle collaborazioni sportive” *di Guglielmo Anastasio*

La tribuna del terzo settore

“Gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllo da parte dei soggetti esclusi non entrano nel Terzo settore” *di Marta Saccaro*

L’Osservatorio giurisprudenziale

“L’Osservatorio giurisprudenziale di settembre 2019” *di Marilisa Rogolino*

Il caso pratico

“Dal 1° ottobre 2019 scattano le regole di fatturazione a regime per i contribuenti mensili” *di Luca Caramaschi*



ASSOCIAZIONI E SPORT
Mensile di aggiornamento e approfondimento sugli enti associativi

IN OFFERTA PER TE € 84,50 + IVA 4% anziché € 130,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA